

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00014

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2012, presentato in data 16-19 gennaio 2012 dai signori Claudio Perruzza, Carmelo Anania e Paolo Zilli contro il CONI e nei confronti del CUSI per l'annullamento, previo assenso di idonea misura cautelare, della deliberazione n. 375 del 25 ottobre 2011 con la quale la Giunta Nazionale del CONI ha disposto l'approvazione dello Statuto del CUSI; del provvedimento in data 14 maggio 2011 con il quale l'Assemblea Federale Straordinaria del CUSI ha deliberato il testo statutario sottoposto alla suddetta approvazione nonché, infine, per l'annullamento di ogni ulteriore atto anteriore, successivo ovvero comunque coordinato e/o connesso a quelli sopra indicati,

DICHIARA inammissibile il ricorso per difetto di competenza dell'Alta Corte, impregiudicati i rimedi esperibili avanti alla giustizia sportiva;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 febbraio 2012.

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore

F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma il 13 febbraio 2012.

Il Segretario

F.to Alvio La Face